

Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2009

del 14 gennaio 2009

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 239g dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la somministrazione nel 2009 di vaccino inattivato contro la malattia della lingua blu, del sierotipo 8, agli animali ricettivi.

Art. 2 Animali da vaccinare

¹ I bovini e gli ovini devono essere vaccinati in tutta la Svizzera entro il 31 maggio 2009.

² Non devono essere vaccinati:

- a. gli animali di età inferiore a tre mesi;
- b. gli animali macellati ad un'età non superiore a sei mesi;
- c. i bovini macellati nei due mesi successivi alla data della prima vaccinazione;
- d. gli ovini macellati nel mese successivo alla data della vaccinazione.

³ Per gli animali seguenti la vaccinazione è facoltativa:

- a. i caprini;
- b. i camelidi;
- c. i ruminanti tenuti in uno zoo o in un parco di animali;
- d. i ruminanti selvatici tenuti in parchi;
- e. i bovini e gli ovini che raggiungono l'età di vaccinazione soltanto dopo la vaccinazione dell'effettivo.

⁴ Chi intende fare vaccinare i suoi animali a titolo volontario deve informarne il veterinario cantonale competente.

RS 916.401.348.2

¹ RS 916.401

Art. 3 Vaccino e somministrazione

¹ Per la vaccinazione viene utilizzato il preparato BTVPUR AISapTM8 di Merial, distribuito da Biokema SA. Per le vaccinazioni facoltative secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettere a–d può essere impiegato anche il preparato Bovilis[®] BTV8 di Intervet, distribuito da Veterinaria SA.

² La dose standard è somministrata agli animali sani a partire dall'età di tre mesi.

³ L'ago della siringa deve essere sostituito almeno tra la vaccinazione di effettivi diversi.

⁴ La somministrazione deve inoltre avvenire secondo le indicazioni del fabbricante.

Art. 4 Termini d'attesa

Dopo la vaccinazione non vi è alcun termine d'attesa per l'utilizzazione di carne e latte.

Art. 5 Immunità vaccinica

¹ L'immunizzazione primaria viene raggiunta:

- a. nel caso di bovini, caprini e camelidi: dopo due iniezioni effettuate a distanza di 3–8 settimane l'una dall'altra;
- b. nel caso degli ovini: dopo un'unica iniezione.

² Bovini, ovini, caprini e camelidi sono considerati vaccinati se:

- a. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 31 maggio 2009;
- b. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2008 e sono stati rivaccinati una volta nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2009; o
- c. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria facoltativa dopo il 31 maggio 2009.

Art. 6 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

¹ L'attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell'allegato.

² L'ottenimento di dosi di vaccino in quantità maggiori di quella attribuita è subordinato all'autorizzazione dell'UFV.

Art. 7 Responsabilità

¹ L'UFV realizza strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all'esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema informatico centrale (SISVet).

² I veterinari cantonali sono responsabili dell'esecuzione delle vaccinazioni. Assegnano segnatamente i mandati ai veterinari vaccinatori e sono responsabili della distribuzione dei vaccini e della registrazione delle conferme di vaccinazione.

³ I distributori provvedono affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti entro il termine convenuto ai destinatari indicati dai veterinari cantonali.

⁴ I veterinari vaccinatori sono responsabili della somministrazione a regola d'arte dei vaccini.

Art. 8 Conferma e registrazione

¹ I veterinari vaccinatori confermano la conclusione delle vaccinazioni indicando negli elenchi degli effettivi il numero degli animali vaccinati e le date di esecuzione delle vaccinazioni. Gli elenchi degli effettivi sono scaricabili da Internet oppure possono essere richiesti al veterinario cantonale.

² Negli elenchi degli effettivi i bovini sono registrati singolarmente, con l'indicazione aggiornata dello status vaccinale. Le vaccinazioni effettuate devono essere annotate in tali elenchi.

³ Se durante l'immunizzazione primaria i bovini vaccinati una volta lasciano l'effettivo prima della seconda iniezione, occorre indicare nel certificato d'accompagnamento la data della prima vaccinazione.

⁴ I dati sono registrati nel SISVet. La registrazione è effettuata:

- a. dai veterinari vaccinatori tramite Internet;
- b. dagli uffici cantonali di veterinaria; o
- c. dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2009.

14 gennaio 2009

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato
(art. 6)

Attribuzione delle dosi di vaccino

Ufficio veterinario	Numero di dosi di vaccino	Numero di flaconi	
		50 ml	100 ml
AG	131 000	524	1 048
AI/AR	59 000	236	472
BE	436 000	1 744	3 488
BL	39 000	156	312
BS	1 000	4	8
FL	11 000	44	88
FR	170 000	680	1 360
GE	6 000	24	48
GL	19 000	76	152
GR	164 000	656	1 312
JU	74 000	296	592
LU	192 000	768	1 536
NE	48 000	192	384
SG	212 000	848	1 696
SH	22 000	88	176
SO	59 000	236	472
TG	106 000	424	848
TI	52 000	208	416
Cantoni primitivi	149 000	596	1 192
VD	153 000	612	1 224
VS	113 000	452	904
ZG	30 000	120	240
ZH	134 000	536	1 072
Totale	2 380 000	9 520	19 040